

TARI e superfici industriali: tra esenzione, retroattività e rischio squilibri nei conti pubblici locali

Di Riccardo Renzi

La proposta di legge che prevede l'esenzione totale dalla TARI per le superfici industriali, compresi i magazzini, ha riaperto un acceso dibattito giuridico e politico. Mentre le imprese intravedono la possibilità di un alleggerimento fiscale, l'ANCI denuncia un pericolo sistemico per i bilanci comunali. Al centro della questione, la natura "doppia" del tributo — diviso tra quota fissa e variabile — e una giurisprudenza consolidata che ha sempre riconosciuto la legittimità della parte fissa anche per chi produce rifiuti speciali. Tra principi costituzionali, vincoli europei e rischi di retroattività, la riforma proposta appare a molti un passo incerto su un terreno già normativamente instabile.

La TARI, tributo destinato a finanziare il servizio di igiene urbana, si distingue dagli altri prelievi locali per la sua struttura bifasica, articolata in una quota fissa e una variabile. La prima serve a coprire i costi generali e indivisibili del servizio — come la gestione amministrativa, lo spazzamento stradale e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati — mentre la seconda è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza.

Questa architettura tributaria, disegnata dal legislatore per garantire una ripartizione equa e funzionale dei costi tra tutte le categorie di contribuenti, è da anni oggetto di un serrato confronto tra imprese, Comuni e giudici. Il nuovo fronte si è aperto con la proposta di legge che mira a riconoscere l'esenzione totale — sia della parte fissa che di quella variabile — per tutte le superfici industriali, inclusi i magazzini. Una norma che, se approvata, rappresenterebbe un radicale cambio di paradigma rispetto all'attuale assetto normativo e giurisprudenziale.

A destare particolare allarme è l'effetto retroattivo della misura, prevista sotto forma di interpretazione autentica. Non si tratterebbe, quindi, di una semplice innovazione per il futuro, ma di una riscrittura del passato, con potenziali richieste di rimborso per cinque anni di versamenti TARI già effettuati. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, ha manifestato forte preoccupazione: la restituzione di quanto incassato,

unita al mancato gettito futuro, potrebbe determinare uno squilibrio finanziario grave nei bilanci degli enti locali, specialmente in territori ad alta concentrazione industriale.

Il cuore della questione giuridica risiede nella natura del tributo stesso. La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce culminate nell'ordinanza n. 13455 del 15 maggio 2024, ha stabilito che la quota fissa della TARI è sempre dovuta da tutti i detentori di superfici potenzialmente produttive di rifiuti, anche quando si tratti di rifiuti speciali smaltiti autonomamente. La logica è chiara: il tributo serve a finanziare un servizio indivisibile che avvantaggia l'intera collettività, indipendentemente dalla fruizione diretta da parte del singolo contribuente.

Secondo i giudici, esonerare completamente queste superfici significherebbe disconoscere l'utilità pubblica del servizio di igiene urbana e violare i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva. Anche in assenza di rifiuti urbani conferiti al servizio comunale, le imprese industriali beneficiano comunque degli investimenti pubblici in materia di gestione dei rifiuti, infrastrutture e decoro urbano. Da qui l'irragionevolezza di una totale esenzione.

Il tema si complica ulteriormente con il coinvolgimento del diritto europeo. La normativa comunitaria non lega il regime dei rifiuti al luogo in cui vengono prodotti, bensì alla loro classificazione secondo i codici EER (ex CER). La proposta italiana, invece, opera un automatismo tra superficie industriale e produzione di rifiuti speciali, ignorando la necessità di distinguere tra rifiuti effettivamente non assimilabili e quelli che, pur generati in ambito industriale, rientrano nella categoria dei rifiuti urbani o assimilati. Ne deriva un potenziale contrasto con il diritto UE, con il rischio di future sanzioni o contenziosi internazionali.

Il nodo dei magazzini è emblematico. La normativa vigente consente già di escludere dalla TARI le aree di deposito strettamente collegate a processi produttivi che generano solo rifiuti speciali. Tuttavia, la proposta in discussione introduce un'esenzione indiscriminata per tutti i magazzini industriali, senza alcuna verifica concreta sulla natura dei rifiuti prodotti. Questo approccio rischia di ampliare oltremisura la platea degli esenti, con un impatto fortemente regressivo sul resto dei contribuenti, in particolare famiglie e piccole attività.

Nel contesto di un sistema tariffario che, per legge, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio, ogni euro non versato da un soggetto esente deve necessariamente essere redistribuito sugli altri. Se le grandi imprese venissero escluse anche dalla quota fissa, l'onere ricadrebbe quasi esclusivamente su chi non può sottrarsi: i cittadini e i piccoli operatori economici. Una distorsione che, secondo ANCI, minerebbe la tenuta sociale e finanziaria del sistema, oltre a compromettere l'equità verticale del prelievo fiscale.

Sul piano interpretativo, la Corte di Cassazione ha già tracciato con chiarezza la strada da seguire. Le sue pronunce riconoscono che la parte variabile della TARI può essere esclusa solo quando l'impresa dimostri in modo puntuale, documentato e continuativo che le aree interessate producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, e che questi vengono gestiti in proprio tramite soggetti autorizzati. Ma nulla giustifica l'esenzione dalla quota fissa, proprio perché quest'ultima serve a finanziare componenti strutturali del servizio che non sono frazionabili né individualizzabili.

La giurisprudenza ha inoltre posto l'accento sull'illogicità costituzionale di una norma che favorisca pochi grandi contribuenti a discapito di una moltitudine di soggetti più deboli, costretti a farsi carico della totalità del costo del servizio pubblico. In questo scenario, la stessa Corte ha lasciato intendere che, qualora il legislatore insistesse nel voler escludere anche la quota fissa per determinati soggetti, la questione potrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, con esiti difficilmente prevedibili ma potenzialmente dirompenti.

Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, l'ANCI propone un approccio di mediazione, basato su una tassazione uniforme a livello nazionale, che consenta tutt'al più riduzioni selettive per le superfici produttive di rifiuti speciali, ma senza giungere a una totale detassazione. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio tra sostenibilità economica del sistema pubblico e competitività delle imprese, evitando di polarizzare il prelievo su una parte ristretta della cittadinanza.

In definitiva, il dibattito sulla TARI si conferma come uno dei campi più complessi e delicati del diritto tributario locale. Si intrecciano qui esigenze apparentemente inconciliabili: la necessità di garantire certezza e coerenza normativa, il rispetto degli

obblighi europei, la sostenibilità finanziaria degli enti locali e la domanda, sempre più pressante, di ridurre il carico fiscale sulle attività produttive.

Ma in gioco non c'è solo un'imposta: c'è l'intero impianto del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, con le sue implicazioni ambientali, sociali e costituzionali. La proposta di legge in discussione, se non corretta, rischia di aprire un varco normativo difficile da richiudere, con effetti a catena che potrebbero ridisegnare l'equilibrio tra fisco e servizi pubblici in Italia. E questo, come spesso accade, senza che i cittadini ne siano pienamente consapevoli — almeno fino a quando non riceveranno una bolletta più salata.

6 ottobre 2025, per www.italiaius.it